

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Variazioni del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. (506)	73
PRESIDENTE	73, 74, 75
PATRINI, <i>Relatore</i>	73
RAUCCI	74
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	74
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	75

La seduta comincia alle 9,30.

SOLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo ».

Il Relatore, onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, riguarda la variazione del minimo imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

L'esenzione del minimo imponibile è stata determinata dalla legge 21 maggio 1952, n. 477, in lire 480.000, agli effetti della complementare. In conseguenza di tale provvedimento non erano soggetti a tale imposta i contribuenti che non eccedevano nel loro reddito lordo, tale minimo, più il carico familiare.

Successivamente, con due altri provvedimenti la esenzione veniva elevata a lire 540.000 a decorrere dal 1° luglio 1955, con l'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 ed a lire 720.000 a decorrere dal 1° gennaio 1960 con l'articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame, vuole portare il minimo a lire 960.000.

Il provvedimento ha per scopo principalmente di esonerare dalla denuncia annuale dei redditi i piccoli contribuenti e si prevede che, a partire dal 1° gennaio 1964, termine di entrata in vigore della legge, circa 240.000 contribuenti saranno esonerati da tale formalità ciò che consentirà agli Uffici di concentrare la maggiore attenzione sui redditi più cospicui. Di conseguenza il presumibile minor gettito di lire 4 miliardi e mezzo - 5 miliardi, derivante dalla elevazione dell'abbattimento

alla base, dovrebbe essere sufficientemente compensato, come dimostra il parere favorevole della Commissione bilancio e come dimostra l'andamento del passato in cui non vi fu minore gettito della imposta. Infatti, allorché l'abbattimento alla base fu elevato da lire 540.000 a lire 720.000 si prevede un minor gettito di lire 4 miliardi mentre invece si ebbe un incremento. Sappiamo bene, infatti che il gettito della imposta complementare, da lire 77 miliardi del 1961-62 passò a lire 107 miliardi nel 1962-63; ma da 1.021.000 denunce nel 1961, si passò a 1.056.000 denunce nel 1962 e ad 1.194.000 denunce nel 1963 con evidente grosso aggravio da parte degli uffici.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame è molto semplice e consta di tre articoli.

L'articolo 1 stabilisce che dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti a imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo al lordo della quota esente e del carico di famiglia non ecceda le lire 960.000 annue e che a decorrere dalla stessa data, la quota di acconto dell'1,50 per cento che viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000 ragguagliata a un anno.

L'articolo 2 eleva, per quanto concerne il giuramento quando vi è contestazione in sede di esame della Commissione di prima istanza, e con la stessa decorrenza fissata all'articolo 1, il limite di lire 540.000 a lire 960.000

Infine, l'articolo 3 tende a sostituire gli importi di lire 540.000 e lire 720.000 con 960.000 in tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Atteso il beneficio sicuro del provvedimento verso i piccoli contribuenti, atteso l'alleggerimento degli uffici i quali potranno meglio indagare sui tributi maggiori, atteso il parere favorevole della Commissione bilancio per cui non vi sarebbe nessuna incidenza rispetto all'articolo 81 della Costituzione, il Relatore, mentre dà atto al governo di aver provveduto ad una promessa formulata, in sede di approvazione del bilancio del tesoro, con una dichiarazione molto impegnativa del ministro Martinelli, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Il nostro gruppo non può che essere d'accordo col provvedimento che viene oggi sottoposto al nostro esame. Non può che essere d'accordo anche perché da parte nostra è stata posta una richiesta — in sede di discussione del bilancio — di variazione del

minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare sul reddito. Ritengo che trovandosi a discutere con un governo che ci chiede — secondo quanto diceva poco fa in via privata e scherzosamente il Sottosegretario — soltanto crisantemi, non possiamo fare delle proposte di modifica. Intendiamo però fare dei rilievi. Il primo è questo: abbiamo dinanzi a noi un provvedimento che eleva a 960.000 lire il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare, cioè un riconoscimento del fatto che un reddito inferiore a questo minimo (che noi naturalmente non riteniamo sufficiente) dovrebbe essere esente dal pagamento di imposte dirette in considerazione del notevole aumento del costo della vita e conseguentemente della incapacità con un simile reddito di assicurare un minimo di esistenza alla famiglia che lo percepisce.

Il problema pertanto non può rimanere limitato alla complementare: deve essere posto in una prospettiva più generale e a questo proposito preannunziamo una iniziativa del nostro gruppo diretta a stabilire — all'incirca attorno a questi limiti — la esenzione dal pagamento di qualsiasi imposta sia comunale che erariale. Un secondo rilievo che volevo fare nell'ambito del disegno di legge che stiamo esaminando riguarda la quota da mandare esente. A mio avviso, quando si opera una variazione del minimo imponibile di 480.000 lire non si può lasciare inalterata la quota da mandare esente senza creare delle sperequazioni di fatto nella applicazione della scala delle aliquote.

Si tenga conto che, all'atto della istituzione della quota esente e del minimo imponibile, in pratica ci si trovava di fronte ad una quota esente che era il cinquanta per cento del minimo imponibile. Poi, è stata creata una serie di variazioni, creando un elemento di squilibrio.

Noi non presentiamo un emendamento in questo senso, perché ci rendiamo conto che il problema è collegato con quello della ricchezza mobile, ed anche per i limiti di tempo che sono a nostra disposizione. Abbiamo voluto semplicemente sottolineare questi elementi perché su di essi, a nostro avviso, deve fermarsi, nel futuro, la riflessione del legislatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALARI, Sottosegretario di Stato per le Finanze. Ringrazio il Relatore per la sua chiarissima ed esauriente relazione; ringrazio anche l'onorevole Raucci per le sue osservazioni obiettive, che ha fatto in merito a questo

disegno di legge. Faccio però presente allo stesso onorevole Raucci che il governo medesimo riconosce le limitate aspirazioni cui questo disegno di legge intende andare incontro. Purtroppo; è l'eterno dramma del sistema fiscale italiano: cercare di andare incontro ai contribuenti e nello stesso tempo dover far fronte alle spese. Comunque, speriamo che in un immediato o prossimo avvenire, si possano realizzare queste aspirazioni.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 non sono soggetti alla imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 960.000 annue.

A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000 ragguagliata ad un anno.

(È approvato).

ART. 2.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è ulteriormente elevato a lire 960.000.

(È approvato).

ART. 3.

In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gen-

naio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, già variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, è elevato a lire 960.000.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Variazioni del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » (506).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Azzaro, Bima, Bonaiti, Buzzezzetti, Grezzi, Grilli Giovanni, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Matarrese, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Preti, Raffaeli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Salizzoni, Servello, Silvestri, Soliano, Tagliaferri, Tambroni Armaroli, Terranova Raffaele, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI